

	Comune di Santo Stefano Ticino Città metropolitana di Milano	C.C.	Numero: 11	data: 31-01-2017
	OGGETTO: IMU: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2017			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 21,00 nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 1^a convocazione.

Elenco consiglieri:

		Presenti
1)	TUNESI DARIO	SI
2)	ZANZOTTERA ALESSIO	SI
3)	CASTIGLIONI MASSIMILIANO	NO
4)	GANZELMI ROBERTA NICOLE	SI
5)	CUCCHETTI FABIO	SI
6)	SPAZZADESCHI FERDINANDO	SI
7)	OLDANI LISA	SI
8)	DE VECCHI FABIO	SI
9)	BRAMBILLA GIUSEPPE	SI
10)	CHIODINI MARCO	SI
11)	DI MUCIO COSTABILE	SI
12)	VISMARA FIORENZO	NO
13)	SERATI ELDA	NO

Partecipa alla seduta il Dr. Sandro Rizzoni – Segretario del Comune di Santo Stefano Ticino.

Il Sig. Dario Tunesi, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: IMU: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Vice Sindaco Alessio Zanzottera.

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti gli artt. 52 e 59 del D.lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali;

Vista la legge di stabilità anno 2016(legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al *comma 26* la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di *comma di chiusura* per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (

con parziale eccezione per la TARI): *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 eseguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU come di seguito elencato:

- a) comma 10 lettera b): *"sconto"* della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; *riduzione del 50%* per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. *"b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini*

dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21) ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. *“13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*

- *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- *a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “*

c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria: *“25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.”*

d) Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari *“imbullonati.*

e) commi 53 e 54: *riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato:*

commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato:

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

Richiamato il comma 26 della legge 208/15 che ha bloccato gli aumenti dei tributi locali per il 2017, con eccezione della TARI ed il comma 42 della legge 232/16 che proroga tale blocco anche per l'anno 2017;

Considerato che con deliberazione C.C. n.14 del 26/04/2016 venivano deliberate le seguenti aliquote

- **Aliquota ridotta 3 per mille** per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

- **Aliquota ridotta 3 per mille** per la pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale;

- **Aliquota pari a 6,50 per mille** per tutti gli altri immobili

- **Aliquota pari al 5 per mille** per i terreni agricoli

Ritenuto pertanto di dover confermare le stesse aliquote anche per l'anno 2017;

Visti:

- Lo Statuto comunale vigente;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
- il D.L 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge Stabilità 2014);
- la L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge Stabilità 2015);
- la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2016 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L) gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

Consiglieri presenti	n.10
Assenti	n. 3
Voti favorevoli	n. 8
Astenuti	n. 2 (Chiodini – Di Muoio)
Contrari	n. --

espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate di confermare per l'anno 2017 le aliquote a valere per l'anno 2017 ai fini della determinazione dell'Imposta Municipale Propria
 - **Aliquota ridotta 3 per mille** per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
 - **Aliquota ridotta 3 per mille** per la pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale.
 - **Aliquota pari a 6,50 per mille** per tutti gli altri immobili;
 - **Aliquota pari al 5 per mille** per i terreni agricoli;
- 2) di determinare per l'anno 2017 la detrazione annua base di €.200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica. La detrazione si applica all'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;
- 3) di dare atto che la deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n.214 e ss.mm.ii.;

4) di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia.

Successivamente,

Consiglieri presenti	n.10
Assenti	n. 3
Voti favorevoli	n. 8
Astenuti	n. 2 (Chiodini – Di Muoio)
Contrari espressi per alzata di mano,	n. --

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
Città metropolitana di Milano

Allegato alla proposta di:

Deliberazione Consiglio comunale N. 11 del 31-01-2017
Oggetto: IMU: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2017.

Parere di regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere

Favorevole

Contrario

Li 23.01.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Maria Colombo

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere

Favorevole

Contrario

Li 23.01.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Maria Colombo

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. (limitatamente alle variazioni di bilancio)

In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, l'atto proposto risulta essere coerente ed attendibile con riferimento alle previsioni di bilancio, nonché alla verifica effettuata dello stato di accertamento delle entrate e di impiego delle spese, si esprime parere

Favorevole

Contrario

Li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
Città metropolitana di Milano
Via Garibaldi n.9 – C.A.P. 20010

Delibera C.C. n. 11 del 31-01-2017

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consigliare.

Esteso e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Dario Tunesi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Sandro Rizzoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000)

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Santo Stefano Ticino, li **- 6 FEB. 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Sandro Rizzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000)

Si certifica che in data _____ la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi del III comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma IV)

Santo Stefano Ticino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Sandro Rizzoni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Santo Stefano Ticino, li **- 6 FEB. 2017**

UFFICIO SEGRETERIA
Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppina Bertani